

# STATUTO DELL'A. B. M. C.

-----

NEL NOME DI DIO — NEL CULTO DELLA SCIENZA DELL'ARTE — E DELLE MEMORIE PATRIE — IN OMAGGIO AL PASSATO GLORIOSO DI NOSTRA GENTE — E NELL'ANSIA DI UN DEGNO AVVENIRE — VIENE VOTATO — DAGLI AL-TAMURANI PROMOTORI E SOTTOSCRITTORI — LO STATUTO DELL'« ARCHIVIO — BIBLIOTECA — MUSEO CIVICO » — PERCHE' LA FIERA « APPULA ATENE » — MIRI FIDUCIOSA LA SUA STELLA — NEL FIRMAMENTO DELLA PATRIA.

## Titolo I

### CAUSA E VITA DELL'ENTE

#### Articolo 1

E' costituito nella Città di Altamura un ente denominato ARCHIVIO — BIBLIOTECA — MUSEO CIVICO ».

#### Articolo 2

L'Ente ha per scopo :

a) Dotare la Città di un archivio, di una biblioteca, di un museo — riuniti in un unico ed indivisibile istituto — di interesse pugliese e più propriamente altamurano, offrendo la possibilità alle famiglie e ai singoli di affidare a tale ente i documenti, le pubblicazioni, i ricordi, le opere d'arte in loro possesso: perché vengano custodite nel tempo, formino oggetto di indagine e servano al civico decoro.

b) Costituire e mantenere una raccolta completa, imparziale e viva, che parli della vita di Altamura nei secoli: perché sia di esempio e di sprone a nuove opere e di incitamento a studi e a pubblicazioni, sottraendo, così, all'oblio documenti e notizie.

e) Dotare Altamura, centro di studi e di cultura dell'Italia Meridionale, ancor più che delle Puglie, di una aggiornata biblioteca di interesse generale.

d) Essere centro promotore e coordinatore di ogni attività culturale delle Città: per il suo sviluppo spirituale e per la conoscenza e la valorizzazione della sua storia.

### Articolo 3

L'archivio, la biblioteca, le raccolte, la sede dell'«Archivio-Biblioteca-Museo Civico» sono offerti, dai Soci, in uso gratuito a tutti coloro che vorranno usufruirne, attenendosi alle disposizioni dei regolamenti.

### Articolo 4

Il prestito, anche momentaneo, di qualsiasi documento ed oggetto, di regola, è espressamente vietato a chiunque e da chiunque: salvo una specifica deliberazione del Comitato Direttivo.

E' consentito soltanto il prestito dei libri non rari e comunque sostituibili, ritenuto opportuno dal Comitato Direttivo: con le precauzioni e le garanzie previste dal Regolamento.

### Articolo 5

I regolamenti prescriveranno, in modo preciso, le cautele necessarie alla perfetta custodia del materiale e alla rigorosa vigilanza dell' uso di questo.

### Articolo 6

Il patrimonio dell'Ente comprende:

- a) i documenti, i libri, le opere, gli oggetti ricevuti in dono od acquistati;
- b) i capitali immobiliari e mobiliari dei lasciti, delle donazioni, delle sovvenzioni, nonché quelli acquistati o comunque pervenuti all'Ente;
- e) gli interessi dei capitali sociali;

- d) le sovvenzioni periodiche di enti e di privati;
- e) le quote sociali.

#### Articolo 7

La sede dell'« Archivio — Biblioteca — Museo Civico » è in Altamura.

#### Titolo II

#### DEI SOCI

#### Articolo 8

Possono essere soci dell'«Archivio — Biblioteca — Museo Civico» le persone fisiche, giuridiche e di fatto che ne facciano domanda, dichiarando di accettare lo statuto sociale e di versare le quote prescritte per ciascuna categoria, e che siano presentate da due Soci.

Non possono far parte dell'A.B.M.C. enti di diritto pubblico, ad eccezione del Comune di Altamura.

#### Articolo 9

Le domande di ammissione a socio vengono votate, a scrutinio segreto, dal Comitato Direttivo: per essere accolte, devono raccogliere il consenso di cinque sestimi dei votanti. In caso contrario, le domande vengono, successivamente, sottoposte a votazione, a scrutinio segreto, del Consiglio di Amministrazione: e, in tal caso, per essere accolte, devono raccogliere il consenso dei due terzi dei votanti.

#### Articolo 10

L' «Archivio - Biblioteca - Museo Civico» comprende le seguenti categorie di Soci:

a) *Soci Perpetui*: le persone fisiche, giuridiche e di fatto che donano, «una tantum», almeno lire unmilione.

Ogni Socio Perpetuo fa parte, senza limitazioni di tempo o di numero, del Consiglio di Amministrazione.

A tal fine, ogni persona fisica, all'atto dell'ammissione, indica come deve devolversi, nel tempo, la sua successione, quale Socio Perpetuo e quale Componente Perpetuo del Consiglio di Amministrazione. Tale indicazione non può essere modificata dai successori del Socio Perpetuo primo ammesso, ma può essere modificata soltanto dal primo ammesso, a condizione che la nuova regola successoria venga approvata dal Comitato Direttivo o dal Consiglio di Amministrazione, con le modalità pre-scritte, per le nuove ammissioni, all'articolo nove.

In caso di ammissione all'«Archivio - Biblioteca - Museo Civico», in qualità di Socio Perpetuo, sia del Comune di Altamura che del Capitolo Cattedrale, in considerazione del loro apporto morale e materiale, sarà concesso a ciascuna delle due Istituzioni di far parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ente stesso, con tre Consiglieri Perpetui, in luogo di uno. Per ciascuna delle due Istituzioni, uno dei tre Consiglieri Perpetui farà parte del Comitato Direttivo, con la carica alla quale sarà eletto dal Consiglio di Amministrazione, secondo il disposto dell'articolo 16, II, lettera e) dello Statuto. Tali eccezionali rappresentanze non potranno essere concesse ad alcuna altra persona fisica, o giuridica, o di fatto.

Le persone giuridiche e di fatto vengono rappresentate da chi ne ha la rappresentanza legale o di fatto o da persona da questa designata all'atto della ammissione a socio. Le variazioni di tali designazioni devono essere approvate dal Comitato Direttivo o dal

Consiglio di Amministrazione, con le modalità prescritte, per le nuove ammissioni, all'articolo nove.

Le persone giuridiche e di fatto - al loro estinguersi - cessano di far parte dell'Ente senza dar luogo a successione o a devoluzione.

b) *Soci Vitalizi* : le persone fisiche, giuridiche e di fatto che donano, «una tantum», almeno lire duecentomila.

Per la rappresentanza delle persone giuridiche e di fatto, vale quanto è prescritto per la rappresentanza dei Soci Perpetui.

La qualità di Socio Vitalizio si estingue, per le persone fisiche, con la morte e, per le persone giuridiche e di fatto, dopo venti anni dalla ammissione a socio.

I Soci Vitalizi eleggono, nel proprio senso, i Componenti il Consiglio di Amministrazione, nella proporzione di uno ogni cinque o frazione di cinque.

e) *Soci Ordinari*: le persone fisiche, giuridiche e di fatto che versano materiale — interessante l'archivio, la biblioteca, il museo - per un valore da lire ventimila a lire centonovantottomila e che venga ritenuto idoneo e valutato dal Comitato Direttivo o dal Consiglio di Amministrazione, con le modalità di votazione di cui all'articolo nove.

Per la rappresentanza delle persone giuridiche e di fatto, vale quanto è prescritto per la rappresentanza dei Soci Perpetui.

La qualità di Socio Ordinario si estingue, per le persone fisiche, come per le persone giuridiche e di fatto, dopo dieci anni dall'ammissione a socio.

I Soci Ordinari eleggono, nel proprio senso, i Componenti il Consiglio di Amministrazione, nella proporzione di uno ogni quindici o frazione di quindici.

d) *Soci Annuali*: le persone fisiche, giuridiche e di fatto che versano annualmente almeno duemila lire.

Per la rappresentanza delle persone giuridiche e di fatto, vale quanto è prescritto per la rappresentanza dei Soci Perpetui.

I Soci Annuali eleggono, nel proprio senso, i Componenti il Consiglio di Amministrazione, nella proporzione di uno ogni venticinque o frazione di venticinque.

## Articolo 11

Il Consiglio di Amministrazione deve, nel tempo, adeguare al valore della lire le quote sociali e, pertanto, si stabilisce che misura per tale adeguamento sia il prezzo del grano duro, secondo la

media delle mercuriali della piazza di Altamura nel mese di settembre, e si conviene che le quattro quote sociali, indicate all'articolo dieci, sono state stabilite in base al rapporto di lire centomila per quintali quattordici di grano duro. Ove il prezzo del grano non sia più da considerare misura del potere di acquisto della moneta, il Consiglio di Amministrazione - ai fini del detto adeguamento - lo sostituirà con il prezzo della merce che corrisponderà a tale potere di acquisto.

Tale adeguamento non può avere effetto retroattivo e serve solo a stabilire le quote delle nuove ammissioni a Socio Perpetuo, a Socio Vitalizio e a Socio Ordinario e la quota dei Soci Annuali già ammessi o da ammettere.

## Articolo 12

Le quote dei Soci Perpetui e dei Soci Vitalizi possono essere versate - in tutto o in parte - anche in materiale - interessante l'archivio, la biblioteca, il museo - che venga ritenuto idoneo e valutato dal Comitato Direttivo o dal Consiglio di Amministrazione, con le modalità di votazione di cui all'articolo nove.

## Articolo 13

I Soci Perpetui, i Soci Vitalizi e i Soci Ordinari, nonché ogni altra persona, nell'affidare materiale all'Ente «Archivio - Biblioteca - Museo Civico», possono dichiarare che tale consegna avviene a titolo di deposito e possono, pertanto, riservarsi il diritto di ritirarlo a loro richiesta.

Da tale consegna a titolo di deposito e dalla conseguente riserva di ritiro e di reintegra in possesso, è escluso il materiale librario e manoscritto di interesse bibliografico, comunque depositato, ceduto, trasferito o acquistato. Detto materiale, al momento del suo ingresso, entra a far parte, di diritto e di fatto, della biblioteca: ciò al fine di mantenere la organicità e il suo carattere unitario e istituzionale alla Biblioteca, che resta e resterà sempre di proprietà del Comune di Altamura, al quale, in caso di scioglimento dell'Ente, verrà restituita, arricchita del materiale bibliografico che le sarà pervenuto in virtù di quanto sopra

stabilito.

Ove il materiale ritirato sia stato versato quale equivalente della quota sociale o di parte di questa, il ritirante perde la qualifica di socio e i diritti inerenti.

In tal caso, il Comitato Direttivo o il Consiglio di Amministrazione possono consentire - con le modalità di votazione prescritte dall'articolo nove - che il Socio Perpetuo o Vitalizio ri-manga tale, col versare o con l'integrare la quota in danaro prescritta per la categoria.

#### Articolo 14

Ogni passaggio di un socio da una categoria all'altra deve essere sottoposto a votazione del Comitato Direttivo o del Consiglio di Amministrazione, con le modalità di cui all'articolo nove.

#### Articolo 15

I Soci Perpetui, Vitalizi, Ordinari e Annuali, che partecipano alla fondazione dell'Ente, con l'intervenire nell'atto costitutivo dell'«Archivio - Biblioteca - Museo - Civico», aggiungono - a titolo di ricordo - alla loro qualifica, quella di «Fondatore».

Detta qualifica di «Fondatore» si perde definitivamente, quando venga interrotta l'appartenenza all'Ente.

### Titolo III

#### ORDINAMENTO DELL'ENTE

#### Articolo 16

Sono organi dell'Ente:

I - *L'ASSEMBLEA DEI SOCI*, composta da tutti i Soci.

Ha per funzione:

a) Eleggere i Consiglieri Temporanei del Consiglio di Amministrazione, secondo il disposto dell'articolo dieci, comma b), e), d).

b) Fissare i limiti per l'amministrazione ordinaria e

straordinaria, cui provvede il Consiglio di Amministrazione.

e) Approvare i bilanci annuali.

d) Esaminare le questioni di maggior rilievo ad essa sottoposte.

L'Assemblea dei Soci è convocata, almeno una volta all'anno, dal Presidente o a richiesta del Consiglio di Amministrazione o di almeno un decimo dei Soci.

I Soci possono farsi rappresentare, nell'Assemblea, mediante delega scritta, da Soci anche di altra categoria. Ogni Socio non può essere portatore di più di cinque deleghe.

L'Assemblea dei Soci è valida con la presenza - di persona o per delega - di almeno la metà più uno dei Soci, in prima convocazione, e di almeno un terzo dei Soci, in seconda convocazione, e le sue decisioni devono raccogliere, in un caso e nell'altro, il voto favorevole di almeno tre quinti dei presenti.

II — Il *CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*, composto da tutti i Soci Perpetui, in quanto Consiglieri Perpetui, e dai Consiglieri Temporanei, eletti dai Soci Vitalizi, dai Soci Ordinari e dai Soci Annuali, in conformità dell'articolo dieci, comma b), e), d).

I Consiglieri Temporanei durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Ha per funzione:

a) Provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente, entro i limiti fissati dallo Statuto, dai regolamenti, dall'Assemblea dei Soci.

b) Approvare e modificare i regolamenti che precisino le norme statutarie e regolino la vita e l'amministrazione dell'Ente.

e) Eleggere, nel proprio seno, un Presidente e un Vicepresidente, un Provveditore e un Viceprovveditore, un Segretario Generale e un Vicesegretario Generale.

d) Esaminare e votare - in caso di rigetto da parte del Comitato Direttivo - le domande di ammissione a socio, secondo il disposto dell'articolo nove.



e) Fissare compiti e limiti all'azione del Comitato Direttivo.

f) Nominare i funzionari e il personale d'ordine.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, almeno due volte l'anno, dal Presidente o a richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

I Componenti il Consiglio di Amministrazione non possono farsi rappresentare.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono raccogliere il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

III — Il *COMITATO DIRETTIVO*, composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Provveditore, dal Viceprovveditore, dal Segretario Generale, dal Vicesegretario Generale.

I suoi componenti durano in carica quanto durano in carica i Consiglieri di Amministrazione e possono essere rieletti.

Ha per funzione:

a) Dare esecuzione ai deliberati e alle direttive del Consiglio di Amministrazione.

b) Provvedere alle ammissioni a socio, secondo il disposto dell'articolo nove.

Il Comitato Direttivo viene convocato, almeno ogni due mesi, dal Presidente o a richiesta di uno dei suoi Componenti.

Le sue sedute sono valide solo con la presenza di almeno quattro componenti.

I componenti il Comitato Direttivo non possono farsi rappresentare .

Le decisioni del Comitato Direttivo devono raccogliere il voto favorevole della maggioranza dei presenti: salvo per le votazioni di ammissione a socio, per le quali vigono le modalità prescritte dall'articolo nove.

IV — Il *PRESIDENTE*, che ha le seguenti funzioni :

a) Soprintende a tutte le attività dell'Ente.

b) Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Direttivo.

e) Ha la rappresentanza legale dell'Ente, collegialmente con il Provveditore.

V — Il *VICEPRESIDENTE*, che coadiuva il Presidente e, in caso di suo impedimento, lo sostituisce.

VI — Il *PROVVEDITORE*, che ha le seguenti funzioni :

a) Soprintende, in modo particolare, al patrimonio - che è tutto affidato alla sua vigilanza e custodia - nonché all'amministrazione dell'Ente.

b) Ha la rappresentanza legale dell'Ente, collegialmente con il Presidente.

VII - Il *VICEPROVVEDITORE*, che coadiuva il Provveditore e, in caso di suo impedimento, lo sostituisce.

VIII - Il *SEGRETARIO GENERALE*, che ha le seguenti funzioni:

a) E', sotto la guida e il controllo del Presidente, l'organo motore dell'Ente, promuovendone e coordinandone le varie attività.

b) E' il Segretario dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Direttivo.

Per la compilazione dei verbali di detti consessi, il Presidente può, di volta in volta, chiamare a redigerli - sempre sotto la responsabilità e con la custodia del Segretario Generale - un funzionario dell'Ente.

IX - Il *VICISEGRETARIO GENERALE*, che coadiuva il Segretario Generale e, in caso di suo impedimento, lo sostituisce.

#### Titolo IV

#### DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

## Articolo 17

Le modifiche allo Statuto vengono sottoposte al Consiglio di Amministrazione e le relative proposte devono essere comunicate, con raccomandata, a tutti i Consiglieri, almeno trenta giorni prima della seduta del Consiglio di Amministrazione.

Successivamente - e non prima di trenta giorni dall'esame del Consiglio di Amministrazione - le modifiche allo Statuto vengono sottoposte all'approvazione di una Assemblea straordinaria dei Soci, ai quali devono essere comunicate con l'avviso di convocazione della Assemblea stessa, da inviare, a mezzo raccomandata, almeno trenta giorni prima.

L'Assemblea straordinaria dei Soci, per potere approvare una modifica allo Statuto, deve contare la presenza - di persona o per delega - di almeno tre quarti dei Soci e la modifica deve raccogliere il voto favorevole di almeno quattro quinti dei presenti e dei rappresentati: ivi compresi quelli di almeno quattro quinti dei Consiglieri in carica, che devono intervenire di persona.

Delle sedute dell'Assemblea straordinaria dei Soci, in cui siano apportate modifiche allo Statuto sociale, viene redatto verbale per mano di Notaio.

## Articolo 18

L'Ente «Archivio - Biblioteca - Museo Civico» viene costituito perché viva senza limiti di tempo.

Ma, per il suo eventuale scioglimento, si prescrive che vengano adottate le norme e le modalità previste, nel precedente articolo diciassette, per le modifiche allo Statuto sociale: con la variante che la proposta di scioglimento dell'Ente deve raccogliere, nell'Assemblea straordinaria dei Soci - in cui devono essere rappresentati, di persona o per delega, almeno i quattro quinti dei Soci - il voto favorevole di almeno cinque sestimi dei presenti e dei rappresentati: ivi compresi quelli di almeno cinque sestimi dei Consiglieri in carica, che devono intervenire di persona.

## Articolo 19

In caso di scioglimento dell'Ente, non i soli depositanti, ma

anche i Soci e i donatori, o i loro aventi causa, potranno ritirare i materiali donati, fatto salvo il disposto del secondo comma dell'articolo tredici.

Il materiale non ritirato, dopo un anno dallo scioglimento dell'«Archivio - Biblioteca - Museo Civico», verrà consegnato agli Enti che - nel Comune, o nella Provincia o nello Stato - raccolgono materiale dello stesso tipo.

Il patrimonio finanziario sarà devoluto ad un Istituto che - nel Comune, o nella Provincia, o nello Stato - provveda all'assistenza della vecchiaia.

Le modalità dello scioglimento e della devoluzione del patrimonio dell'Ente verranno decise all'atto dello scioglimento e con le cautele prescritte dall'articolo diciotto.

Dello scioglimento dell'Ente verrà data tempestiva notizia agli organi di vigilanza dello Stato.

#### Articolo 20

I regolamenti dell'Ente integreranno il presente Statuto.

#### Articolo 21

Nel computo dei voti prescritti dal presente Statuto e dal Regolamento, il risultato finale deve essere un numero intero arrotondato sempre all'unità, per eccesso.

#### Articolo 22

L'«Archivio - Biblioteca - Museo Civico» fornisce ai competenti organi centrali e periferici dei Ministeri dell'Interno e della Pubblica Istruzione gli inventari, da questi richiesti, del materiale archivistico e bibliografico.

« Visto » — Il Ministro dell'Interno : Taviani.